



Comune di Casal di Principe

Settore Lavori Pubblici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Prot. n° _____ del 29/06/2023

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale
(art. 60, art. 36 comma 9 bis, art. 97, commi 2 ed 8 del D. Lgs. 50/2016)

**OGGETTO DELL'APPALTO: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 1.2 – REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO “DANTE” DI VIA
OMERO**

CIG: 9925054DA6- CUP: C81B22001410006

IMPORTO LAVORI: € 556.859,51 COMPRESO ONERI DI SICUREZZA.

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)

Indirizzo: Via Matteotti 4 -Telefono: 0818166010 - PEC: settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO
DELLA DOCUMENTAZIONE NEL PORTALE TRASPARE DEL COMUNE DI CASAL DI
PRINCIPE” – SITO www.comunecasaldiprincipe.it**

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma TRASPARE sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti <https://comunedicasaliprincipe.traspares.com/>

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

SEZIONE I

**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA
GARA E TEMPI DI ESECUZIONE**

I.1) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20.07.2023**, pena l'esclusione dalla procedura.

L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico TRASPARE raggiungibile al seguente link: <https://comunedicasaliprincipe.traspares.com>

I.2) Luogo di svolgimento della gara

La gara avrà luogo il giorno **20.07.2023** alle ore **15:00** e seguenti, presso l'Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici, del Comune di Casal di Principe sito in Piazza Matteotti, 4;

I.3) Luogo di esecuzione

I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del **Comune di Casal di Principe (CE)**;

I.4) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione:

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a **190 (centonovanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

I.5) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Decreto del commissario dell'edilizia Scolastica n. 2 del 25.05.2023 - Approvazione progetto esecutivo;
- Decreto del commissario dell'edilizia Scolastica n. 7 del 15.06.2023 Indizione Gara e Approvazione Bando;
- Verbale di Validazione Progetto Definitivo-Esecutivo del 23.03.2023 prot. n. 7920 del 23.03.2023;
- Fonte di finanziamento: **FONDI PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2**

I.6) Pubblicazione del bando e dell'esito

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 36 comma 9, del D. Lgs.50/2016 :

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI;
- sull'Albo pretorio Stazione appaltante del Comune di Casal di Principe;
- sul Sito Internet Osservatorio;
- sul Quotidiano nazionale "La Notizia";
- sul Quotidiano locale "il Giornale ";
- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

SEZIONE II LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

II.1) Importo a base di gara

Importo a base d'appalto:		€.	556.859,51	+IVA	
a) per lavori (soggetto a ribasso)		€.	550.715,51		Codice CPV 45214210-5
Lavori a corpo:		€.	0.00		
(e/o) lavori a misura		€.	550.715,51		
b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):		€.	6.114,00		
c) incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso:		€.	0.00		

Le lavorazioni che sono a base dell'appalto sono riconducibili alle seguenti categorie

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile o Subappaltabile come prevalente	Qualificazione Obbligatoria	NOTE
1) Edifici civili e industriali	OG1	II	433.620,29	Prevalente	SI	SI	
2) Impianti tecnologici	OG11	I	117.095,22	Scorporabile	SI	SI	

Categorie vevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (art. 83, DPR 207/2010 e s.m.i.):

- **OG1 e OG 11**

SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIOE DI GARA

III.1. Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'Art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, a titolo gratuito.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara .

III.2. Documentazione di gara

Gli elaborati Tecnici relativi alla gara sono consultabili all'interno dell'area riservata del Portale Traspare. <https://comunedicasalprincipi.traspare.com>

Non è richiesto alcun sopralluogo obbligatorio e, pertanto, non verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi.

III.3 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
2. devono essere firmate digitalmente.

III.4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da trasmettere in via telematica per la partecipazione alla gara.

III.5. Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con FONDI PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto "a corpo".

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

III.6. 11. Subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intendono subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del **40%** dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

NON E' RICHIESTA L'INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 6.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Per le categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali è richiesto il cd. "subappalto necessario", nel caso di concorrente sprovvisto della necessaria qualificazione, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, comporta l'esclusione dalla gara per difetto di qualificazione, a condizione che l'importo di tali lavorazioni non superi il 40% del valore complessivo dell'appalto. In caso contrario, il concorrente dovrà necessariamente costituire un raggruppamento di imprese.

SEZIONE IV - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

IV.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. **3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 50/2016**.
Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti individuati al comma **2 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016**.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo **45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo **45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016**, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai **commi 18 e 19 art. 48 del D. Lgs. 50/2016**, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Per i raggruppamenti ed i consorzi valgono e s'applicano le disposizioni di cui agli artt. **47 e 48 del D.Lgs n.50/2016**.

Per i consorzi si specifica quanto segue:

1. I consorzi di cui **all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n.50/2016**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I Consorzi sono tenuti - pena l'esclusione - a presentare il Registro delle imprese consorziate; se da tale registro non si evincono le quote di partecipazione è necessario allegare un elenco dei consorziati che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 10%

La documentazione richiesta alla SEZIONE V e IX del presente bando deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o indicata dal consorzio quale esecutrice dei lavori.

In caso di controllo societario si specifica quanto segue:

ai sensi dell'art. **80, comma 5, lett. m) del decreto legislativo 50/2016** non sono ammesse a partecipare le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine l'Ente appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Gli affidatari di incarichi di progettazione, nonché un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione (**art.24 comma 7 D. Lgs 50/2016**) non possono partecipare all'appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, qualora abbiano partecipato all'attività di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente punto sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IV.2) Concorrente italiano o stabilito in Italia.

Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione **per attività di costruzione** rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite secondo gli importi di cui al bando di gara punto III.2.

Se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In tal caso le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori (art. 92 comma 8 del DPR 207/2010).

Si precisa che:

- *La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.*
- *Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;*
- *Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica nel termine previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.*
- *I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla **scadenza intermedia** scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.*

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato:

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per costruzione relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE, DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **quaranta per cento** dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **dieci per cento** dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente articolo. **Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.**

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. **Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.**

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. **48, comma 6, ultimo capoverso, del D.lgs.50/2016**, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. **Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.**

Ai sensi dell'art. 92 co. 5 del DPR 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso, oltre alla documentazione richiesta alla sezione XI per ciascuna impresa singola o raggruppata, deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo (resa ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso) contenente l'impegno ad affidare alla/e **impresa/e cooptata/e** lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti.

Dalla documentazione di partecipazione deve risultare l'impegno a costituire il R.T.I. la composizione del raggruppamento temporaneo nonché le quote di partecipazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. **48 del D.Lgs. 50/2016** e dal D.P.R.207/2010.

IV.3) Concorrente stabilito in altri Stati

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE 1, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'art. **86 D. Lgs. 50/2016**.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

IV.4) Avvalimento.

Ai sensi dell'art. **89 del D. Lgs. 50/2016**, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. **84 del D. LGS. 50/2016**, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per tale circostanza dovrà essere osservata la procedura dettata dall'art **89 del D.Lvo 50/2016** ed in particolare, per la documentazione da allegare, il comma 1^a di tale articolo e dunque, oltre **all'attestazione SOA**

a) una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. **80 D. Lgs. 50/2016**;

b) una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto d) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

e) Modello "A" sottoscritto dalla impresa ausiliaria.

f) Modello DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'**articolo 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016**, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, che dovrà **rendere la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. 169/2011, oltre al Protocollo di legalità siglato per accettazione.**

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

SEZIONE V – L.R. N. 3/2007 – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

MODELLO D

Il concorrente mediante la sottoscrizione con firma digitale del **Modello "A"**, istanza di partecipazione, nel quale sono riportate le dichiarazioni del **MODELLO D** ne accetta espressamente le clausole.

MODELLO E

Il concorrente mediante la sottoscrizione con firma digitale del **Modello "A"**, istanza di partecipazione, nel quale sono riportate le dichiarazioni del **Modello "E"**. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" si impegna a rispettare e far rispettare le clausole.

MODELLO P

Il concorrente mediante la sottoscrizione con firma digitale del **Modello "A"**, istanza di partecipazione, nel quale sono riportate le dichiarazioni del **Modello "P"**, Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di CASERTA, siglato in data 19.12.2007, accetta le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

SEZIONE VI - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VI.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a misura, ai sensi dell'art. **3, comma 1 lett. eeeee**) e ai sensi dell'art. **95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016**, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della vigente normativa in materia.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016 ultimo capoverso, la stazione appaltante in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

VI.2) Modalità di aggiudicazione

L'individuazione dell'offerta più bassa, nel caso in cui non sia applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale, è effettuata ai sensi dell'art. **97 del D. Lgs 50/2016** come di seguito specificato.

VI.2.1) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 97, DLgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. **97, comma 2 e 2 bis D. Lgs. 50/2016** sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, utilizzando uno dei metodi indicati ai commi 2 e 2 bis.

In ogni caso, la Stazione Appaltante valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (**art. 97, comma 6, ultimo capoverso D. Lgs. 50/2016**). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:

- L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

VI.2.2) Criterio di verifica delle offerte anormalmente basse - procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.(art. 97, DLgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. **97, comma 5, del DLgs 50/2016**, se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al **comma 4, art. 97 D. Lgs. 50/2016**, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) Non rispetta gli obblighi di cui all'art. **30, comma 3 D. Lgs. 50/2016**;
- b) Non rispetta gli obblighi di cui all'art. **105 D. Lgs 50/2016**;
- c) Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. **95, comma 9 D. Lgs. 50/2016** rispetto all'entità, alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

VI.2.3) La stazione appaltante

procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta dall'Amministrazione conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. **95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016**.

In ipotesi di parità di offerte, si procederà al pubblico sorteggio.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

SEZIONE VII CAUZIONE E GARANZIA RICHIESTA

VII.1. Cauzioni e garanzie richieste.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- **Garanzia provvisoria**, a favore di **COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016) di **11.137,19 (euro undicimilacentotrentasette/19)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art. 93 del Codice e ss.mm.ii. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore o contanti o deposito di titoli del debito pubblico;

- **L'importo viene ridotto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cosiddetto decreto semplificazioni, al 50% e quindi ad euro 9.008,14 (euro novemilaotto/14)**
- Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno lo stesso dovrà essere "circolare", intestato a: **COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE** e "NON TRASFERIBILE".
- *Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno circolare o libretto al portatore o contanti (mediante versamento alla Tesoreria Comunale) o deposito di titoli del debito pubblico, la stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un fideiussore di impegnarsi al rilascio della polizza definitiva in caso di aggiudicazione;*
- La polizza dovrà essere corredata da copia conforme della procura, oppure dichiarazione sostitutiva della stessa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 (attestazione dei poteri, rilascio della polizza, firma), firmata dall'agente assicurativo ed accompagnata da fotocopia del documento di identità dell'agente medesimo e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123;
- **Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.**

Si precisa che le fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti nell'“albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs 58/98, (comma sostituito dal D. lgs 169/2012 in vigore dal 17 ottobre 2012)”.

Si precisa altresì che i certificati che comportano la riduzione dell'importo della polizza fidejussoria devono essere allegati insieme alla polizza fidejussoria stessa.

VII.2. Pagamento a favore dell'ANAC.

I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato la somma di euro **70,00 (SETTANTA/00)** a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativamente al presente invito, il cui CIG è **9925054DA6**. **Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITA' al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it>**

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere inviata telematicamente.

SEZIONE VIII - ESPLETAMENTO DELLA GARA

VIII.1 L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente:

- **la verifica della documentazione inviata telematicamente avverrà il giorno 20.07.2023 con inizio alle ore 15:00, presso l'Ufficio Tecnico, area Lavori Pubblici del Comune di Casal di Principe;**
- potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente:
Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.

Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito <https://comunedicasaldiprincipe.trasparenza.com> ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

Il Seggio di gara

Ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.LGS. 50/2016, l'Ente provvederà all'inversione procedimentale, aprendo direttamente le offerte economiche dei concorrenti e procedendo di seguito a verificare la documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti.

In esito delle operazioni di gara, il seggio di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE VII. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà

direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostantive a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di **35 giorni**, ai sensi dell'**art. 32, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016** e ss.mm.ii., a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 e s.m.i., dovrà avvenire dopo che il contratto è divenuto efficace.

L'aggiudicatario **si obbliga** ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE IX INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IX.1 - La documentazione e l'offerta dovranno essere inviate telematicamente secondo le modalità indicate di seguito indicate.

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	13/07/2023	12:00
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio per trasmissione offerta)	20/07/2023	15:00

L' esame della documentazione inviata avverrà in seduta pubblica presso l'**Ufficio Tecnico, area Lavori Pubblici del Comune di Casal di Principe**, il giorno **20.07.2023** a partire dalle ore **15:00** come disposto alla SEZIONE I.

Le offerte inviate possono essere ritirate entro i termini di scadenza di presentazione previsti dalla lettera di invito sempre telematicamente e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

IX.2 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l'ammissione alla procedura.

Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella SEZIONE I, le offerte sul sito <https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com> /secondo le seguenti indicazioni:

- a) Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

IX.3 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica

Entro il termine previsto dal timing di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'impresa partecipante dovrà inserire la documentazione amministrativa nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA", contenente i seguenti documenti:

Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE IV mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'Art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio a titolo gratuito.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli **art. 86, art. 83 comma 3, art. 90 e art. 49 del D.Lgs.50/2016** La documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Con riferimento al punto V.1) del presente bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", i concorrenti, nella busta n. 1, dovranno produrre a **pena di esclusione** la seguente documentazione:

A) **Domanda di partecipazione** sottoscritta con firma digitale e redatta secondo il **modello "A"**, predisposto dall'Ente appaltante.

Indicare nel caso di consorzi:

• I consorzi di cui all'art. **45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; anche questi ultimi dovranno produrre le dichiarazioni, relative al possesso dei requisiti di carattere generale. Ai consorziati indicati dal consorzio è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Indicare nel caso di riunione di imprese, di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

Indicare nel caso di associazione o consorzio la composizione del raggruppamento, consorzio, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio

Si precisa che:

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

► *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*

► *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

► *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

B) **Documento di Gara Unico Europeo**; tale documento dovrà essere compilato:

- ♣ *In caso di raggruppamento, da ciascun operatore economico che lo compone;*
- ♣ *In caso di Consorzio anche dalla Consorziata per il quale il consorzio concorre;*
- ♣ *In caso di avvalimento, anche dalla ditta ausiliaria;*

Come previsto dall'ANAC nel comunicato del presidente del 26 Ottobre 2016 il Documento di gara unico Europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale dichiarerà il possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 anche con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 (sotto indicati).

Per una corretta compilazione del Modello di Gara Unico Europeo si precisa quanto segue.

Parte II – Sez. B.

La Sezione dovrà recare l'indicazione dei soggetti sotto elencati:

- Legale/i rappresentante/i;
- Direttore tecnico;
- Tutti i soci di società collettiva;
- Socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice;
- Membri del consiglio di amministrazione cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione, vigilanza e controllo **ivi compresi institori e procuratori**;
- Socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, ripetere la sezione per ciascuno dei sue soci.

Parte III – Sez. A.

Si specifica che le dichiarazioni ivi rese si intendono riferite da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche ai soggetti sopra indicati in carica ed anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

C) I concorrenti in possesso della SOA devono dimostrare il possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per categorie ed importi adeguati ai lavori da appaltare.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010, i concorrenti devono dimostrare il possesso, in relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di qualificazione posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. L'attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In caso di riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., l'attestazione di qualificazione dovrà, in ogni caso, essere posseduta, **a pena d'esclusione**, da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E. I concorrenti di altri Stati devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto Regolamento, secondo la documentazione da produrre in base alle norme vigenti nei rispettivi paesi di provenienza.

Il possesso del certificato SOA e del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, potranno essere presentati in originale o copia conforme in carta semplice, timbrata e firmata da un legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le indicazioni di cui al certificato di attestazione rilasciato dalla SOA. Dalla documentazione di cui sopra deve risultare il possesso della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000. In caso contrario, la certificazione deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'attestato SOA.

Il certificato SOA, lo si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo.

D) Dichiarazione indicante dettagliatamente i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare,

La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto;

E) In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso con l'indicazione delle quote dei partecipanti.

- **In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.**
- **I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

F) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui sia sottoscritta con firma digitale dall'institore o procuratore. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui **all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;**

G) Cauzione provvisoria di cui all'art. **93 del D.lgs 150/2016**, di cui al **punto VII** del presente bando.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per **centottanta** giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- ❖ L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- ❖ L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- ❖ L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ulteriormente del 20%, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- ❖ L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- ❖ L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, **non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti**, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Si precisa che le fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti nell' "albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs 58/98(comma sostituito dal D. lgs 169/2012 in vigore dal 17 ottobre 2012)".

La polizza fidejussoria, la si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmata digitalmente e quindi allegarla;

H) Dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto. **In caso di utilizzo dei modelli predisposti dall'ente la dichiarazione è già in essi contenuta.**

I) in caso di avvalimento tutta la documentazione indicata alla Sez. IV.4;

L) PassOE;

M) Attestazione versamento contributo Anacc di cui al punto VII.2 del presente Bando;

N) Protocollo di Legalità di cui al punto V, sottoscritto in ogni pagina;

Nel caso di **avvalimento**, l'operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione contenuta nell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale;

SEZIONE X - OFFERTA ECONOMICA

L' "offerta economica", firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà indicare il ribasso offerto, sia in cifre che in lettere.

Nell'offerta il concorrente dovrà indicare gli oneri per la sicurezza aziendali che hanno concorso a formare il prezzo offerto, nonché i costi della mano d'opera pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.

Va altresì prodotto il modello F23 VERSAMENTO MARCA DA BOLLO OFFERTA ECONOMICA, allegato alla presente; effettuato il versamento, il modello F23 va acquisito digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmato digitalmente e quindi allegato.

Non è previsto l'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica con altre modalità.

Qualora il modello allegato, dovesse risultare non quietanzato, ne verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per i provvedimenti conseguenziali.

SEZIONE XI FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – Art. 32 D. Lgs. 50/2016

XI.1) L'Ente appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri in autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi **sessanta** giorni, salvo diverso termine stabilito nella lettera d'invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal decreto legislativo 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza dei piani di sicurezza.

XI.1.1) Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto X.2.1), nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. **32, commi 8 e 9, del DLgs n. 50/2016**;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'**art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016** ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

XI.1.2) Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, del DPR 207/2010.

XI.1.3) Nell'ipotesi in cui L'Ente Appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, l'ente appaltante non ratifica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto X.2) secondo i termini ivi indicati.

XI.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'**art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016**;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'**art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016** e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010;

XI.2.1) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'**art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016**, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'**art. 93, comma 7, del DLgs n. 50/2016**.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'**art. 93, comma 3, del DLgs n. 50/2016**, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'**art. 93 del DLgs n. 50/2016** da parte dell'ente appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza (eventuale)

Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", il presente bando di gara e il contratto prevedono:

- l'integrazione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'**art. 103 del DLgs n. 50/2016**, in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento da parte della medesima ditta del rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 106/09 e ss.mm.ii., nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione delle offerte;
- la riduzione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'**art. 103 del DLgs n. 50/2016**, in caso di accertata adozione nel proprio sistema organizzativo, di adeguate politiche di sicurezza.

XI.2.2) POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'**art. 103, comma 7 del DLgs n. 50/2016**, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui all'**art. 95 ed all'art. 103 del DLgs n. 50/2016**, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, **per una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori posti a base d'asta**. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale non inferiore ad € **500.000,00** (euro CINQUECENTOMILA/00).

Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.

SEZIONE XII STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XII.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo non prima di **35** giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

XII.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale.

XII.3) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Regole per gli appalti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea

Come stabilito dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108:

1.1 Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione

della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

1.2 Gli operatori economici diversi da quelli sopra menzionati e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

1.3 Gli operatori economici di cui al punto 1.2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

1.4 L'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29/07/2021 n. 108, dispone: " Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7 , è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare , in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile".

1.5 Come stabilito dall'art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108: Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti).

Qualora l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento vengono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

1.6 Come stabilito dall'art. 47 quater del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108, 1: "Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità").

SEZIONE XIII CONTROVERSIE

1) Avverso la presente lettera d'invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

2) Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. **208, 209, 210 e 211 del DLgs n. 50/2016 in materia di contenzioso.**

3) Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

E' prevista, inoltre, la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

Si applica l'art.29 "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022 n.25, (in vigore dal 18 maggio 2022), con la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la compensazione per le variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, a norma e con le modalità del richiamato art.29.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è il **geom. Attilio Buonfino**.

Altre informazioni

Il presente appalto è sottoposto all'art.19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", secondo quanto precisamente specificato nel disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il **geom. Attilio Buonfino**, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara, come quanto indicato nel disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando e a tutti gli altri atti di gara disponibili.

RICHIESTA CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere alla **Piattaforma Traspare Casal di Principe** tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione "**RICHIESTA CHIARIMENTI**" presente nei dettagli di gara entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate al RUP e dovranno recare nell'oggetto la dicitura: **PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO "DANTE" DI VIA OMERO**

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite entro 3 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

N.B.: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in sede di autotutela ed a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione definitiva, e quindi alla stipula del contratto, e/o di procedere all'annullamento del presente procedimento, per motivi di pubblico interesse.

Allegati:

- MODELLO A
- DGUE

- **PROTOCOLLO DELLA LEGALITA'**
- **ELABORATI PROGETTUALI**
- **MODELLO OFFERTA ECONOMICA**

CASAL DI PRINCIPE, 29.06.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to geom. Attilio Buonfino ,

Il Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica
f.to Dr. Renato Franco NATALE

La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 3, c.2,
D.Lgs 12/02/1993 n. 39